

DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2023
497/2023/R/COM

Versione modificata e integrata con deliberazioni 130/2025/R/COM e 390/2025/R/COM

CRITERI APPLICATIVI DELLA REGOLAZIONE PER OBIETTIVI DI SPESA E DI SERVIZIO (ROSS) PER I SERVIZI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE E TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA. MODIFICHE AL TIROSS 2024-2031 E ALLA RTTG 6PRT

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1270^a riunione del 31 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 come convertito dalla legge 17 aprile 2022, n. 34;
- lo schema di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2023 trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica alla Commissione europea a luglio 2023;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e il relativo Allegato A (TIMM) e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTSG 2020-2025);

- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 5PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi allegati A e s.m.i. (TIT 2020-2023), B e s.m.i. (TIME 2020-2023) e C e s.m.i. (TIC 2020-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2021/R/COM);
- la deliberazione 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 352/2021/R/EEL);
- la deliberazione 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, di approvazione del Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione 18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 165/2023/R/EEL);
- la deliberazione 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 166/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 381/2023/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 381/2023/R/COM) e le osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 423/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 474/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 474/2023/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, istitutiva dell'Autorità, all'articolo 1 identifica gli obiettivi di carattere generale perseguiti dalla regolazione dei servizi infrastrutturali, quali:
 - garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - garantire adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi, in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
 - definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
 - armonizzare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- le finalità di carattere generale individuate nella legge 481/95 costituiscono una costante dell'assetto regolatorio e richiedono periodici aggiustamenti degli strumenti di regolazione adottati che tengano conto delle esperienze pregresse, nazionali e internazionali, al fine di migliorare l'efficacia degli stessi strumenti rispetto alle finalità perseguite;
- le esigenze di adeguamento del paradigma regolatorio sono riflesse nelle linee di azione strategica dell'Autorità, da ultimo nel Quadro strategico 2022-2025, che:
 - definisce uno specifico obiettivo strategico (OS. 26 - *Sviluppare nuovi criteri per il riconoscimento dei costi nei servizi infrastrutturali*) che, in continuità con le attività svolte nel triennio precedente, prevede l'avvio, con la necessaria gradualità della prima attuazione, dell'approccio ROSS;
 - individua la definizione dei criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas come ROSS-base, e l'approccio integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio come approccio ROSS-integrale;
- con la deliberazione 271/2021/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria basati sulla spesa totale (ROSS-base), per la determinazione del costo riconosciuto per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC 2022 - 2027 e definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027; tali criteri sono pertanto esclusi dall'ambito del procedimento avviato con deliberazione 271/2021/R/COM;
- con la deliberazione 527/2022/R/COM l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, a complemento dei criteri di riconoscimento dei costi dell'approccio ROSS-base e con la finalità di dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa

e di servizio, prospettando la presentazione da parte delle imprese regolate di piani di investimento come principale nuovo elemento rispetto al ROSS-base;

- con la deliberazione 163/2023/R/COM l'Autorità ha approvato la Parte I, relativa a criteri comuni, e la Parte II, relativa al ROSS-base, del Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS); con tale deliberazione l'Autorità ha previsto che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione (6PR);
- il TIROSS 2024-2031 prevede che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi, con particolare riferimento ai parametri rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali (che per i servizi di distribuzione assumono la denominazione di tariffe di riferimento, nel seguito richiamati per tutti i servizi come ricavi ammessi), sia demandata alle specifiche regolazioni settoriali;
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT, 2024-2027), definendo, tra l'altro, specifici aspetti di raccordo con i criteri ROSS;
- con la deliberazione 165/2023/R/EEL e la deliberazione 166/2023/R/EEL, l'Autorità ha avviato i procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale, rispettivamente, dei servizi di distribuzione e misura e di trasmissione dell'energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione (2024-2027), prospettando uno sviluppo del procedimento in sinergia con i procedimenti avviati con la deliberazione 271/2021/R/COM e con la deliberazione 527/2022/R/COM;
- con la deliberazione 196/2023/R/GAS l'Autorità ha pubblicato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (6PR GNL, 2024-2027), introducendo, tra l'altro, disposizioni per l'allineamento ai criteri generali di riconoscimento dei costi in ottica ROSS, con particolare riferimento alle voci di costo operativo escluse dal riconoscimento, alle modalità di attivazione del parametro *Y-factor* e al trattamento dell'inflazione per spese operative e di capitale;
- con la deliberazione 234/2023/R/GAS l'Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti e i corrispettivi tariffari per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2024;
- nel mese di luglio 2023 si è svolto un incontro tecnico di approfondimento con i principali distributori del settore elettrico in merito all'implementazione del ROSS, a seguito del quale sono pervenuti contributi da parte di un distributore e di un'associazione di categoria;
- nel documento per la consultazione 381/2023/R/COM, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti in materia di modalità applicative dei criteri ROSS-base per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024;

- nel mese di settembre 2023 si è svolto un incontro con gli operatori (*focus group*), durante il quale gli Uffici dell'Autorità hanno illustrato e fornito chiarimenti in merito alle proposte contenute nel documento per la consultazione;
- con il documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di criteri di regolazione infrastrutturale (tariffari, di regolazione *output-based* e della qualità) del servizio di distribuzione e misura elettrica per il sesto periodo di regolazione (6PRDe), anche tenendo conto del sopracitato incontro tecnico di luglio 2023 con i principali distributori;
- con il documento per la consultazione 474/2023/R/EEL, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di criteri di regolazione infrastrutturale (tariffari, di regolazione *output-based* e della qualità) del servizio di trasmissione per il sesto periodo di regolazione (6PRTe).

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 381/2023/R/COM, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti per l'applicazione dei criteri ROSS-base dal 2024, in particolare in relazione a:
 - a) perimetro di applicazione:
 - ambito di applicazione della regolazione ROSS-base, in termini di imprese soggette, anno di decorrenza e attività considerate;
 - individuazione di partite escluse dall'applicazione dei criteri ROSS;
 - b) costi operativi ammissibili in ottica ROSS:
 - criteri per la determinazione dei costi operativi effettivi;
 - costi operativi esclusi dalla *baseline* dei costi efficientabili;
 - c) recuperi di efficienza conseguiti alla data di *cut-off*:
 - criteri di ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel quinto periodo di regolazione (5PR);
 - criteri di restituzione agli utenti delle maggiori efficienze realizzate nel 5PR;
 - d) definizione della *baseline* dei costi operativi:
 - criteri per la determinazione della *baseline* dei costi operativi;
 - modalità di determinazione della *baseline ex ante* ed *ex post* per l'anno 2024;
 - e) menu degli incentivi e aggiornamento della *baseline* dei costi operativi:
 - definizione del menu degli incentivi per la quota del recupero di efficienza totale allocata alla gestione operativa, in caso di scelta da parte delle imprese dell'opzione ad alto incentivo (c.d. SAP);
 - modalità di attivazione dello *Z-factor*;
 - f) definizione della *baseline* di spesa di capitale;
 - g) trattamento delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off*:
 - modalità di trattamento delle partite pregresse, prospettando un trattamento dei cespiti in continuità con i criteri di regolazione *pro tempore* vigenti o, in alternativa, un trattamento semplificato di tali partite;
 - modalità di aggiornamento delle partite pregresse;
 - h) trattamento delle dismissioni dopo la data di *cut-off*.

- modalità di trattamento delle dismissioni, prospettando un trattamento puntuale delle dismissioni da parte delle imprese o, in alternativa, un riproporzionamento del valore delle dismissioni dichiarate dalle imprese;
- i) trattamento dei contributi dopo la data di *cut-off*;
- j) trattamento delle immobilizzazioni in corso:
 - criteri di remunerazione (decescente) delle immobilizzazioni in corso per i servizi di trasporto gas e trasmissione elettrica;
 - avvio di un'attività di monitoraggio del tempo di permanenza delle immobilizzazioni in corso con riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica;
- k) trattamento del capitale circolante e delle poste rettificative:
 - modalità di determinazione su base parametrica del capitale circolante netto;
 - modalità di trattamento delle poste rettificative;
- l) ammortamento dei cespiti:
 - determinazione delle vite utili dei cespiti;
- m) determinazione dei parametri rilevanti per l'applicazione dei criteri di regolazione ROSS:
 - coefficiente di ripartizione del recupero di efficienza totale tra la gestione operativa e gli investimenti;
 - tasso di capitalizzazione;
- n) criteri di allineamento tra la regolazione previgente e la regolazione basata sui criteri ROSS-base:
 - allineamento del *lag* regolatorio degli ammortamenti a quello della remunerazione del capitale;
 - trattamento delle dismissioni ai fini del riallineamento del *lag* regolatorio;
 - modalità di gestione degli scostamenti derivanti dal *tariff decoupling*;
- o) trattamento dell'inflazione:
 - criteri di aggiornamento per l'inflazione della *baseline* di costi operativi *ex ante* ed *ex post*;
 - criteri di aggiornamento per l'inflazione del capitale investito, attraverso il deflatore degli investimenti fissi lordi, *ex ante* ed *ex post*;
- p) determinazioni tariffarie per l'anno 2024:
 - criteri e tempistiche per la determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture;
 - criteri e tempistiche per il calcolo dei ricavi ammessi;
- q) semplificazione della struttura tariffaria per le imprese distributrici elettriche:
 - unificazione dei perimetri di distribuzione e misura nelle tariffe di riferimento;
 - definizione delle tariffe di riferimento definitive per punto di prelievo servito, senza differenziazione per tipologia contrattuale;
 - eliminazione, nella tariffa di misura, del dettaglio relativo alle quote parti a copertura dei costi di installazione e di verifica;
- r) modalità per la presentazione di istanza per la definizione dei parametri rilevanti per l'applicazione dei criteri ROSS, ai fini dell'eventuale adesione da parte dei

- gestori all'opzione SAP, dell'attivazione dello *Z-factor* e, per i servizi di trasporto gas e trasmissione elettrica, della proposta del tasso di capitalizzazione;
- in termini generali, le osservazioni pervenute in risposta alla consultazione hanno riguardato principalmente i seguenti temi:
 - definizione della *baseline* dei costi operativi;
 - menu degli incentivi e aggiornamento della *baseline* dei costi operativi;
 - trattamento delle immobilizzazioni in corso;
 - determinazione dei parametri tipici dei criteri di regolazione ROSS, in particolare in merito al tasso di capitalizzazione;
 - criteri di allineamento tra la regolazione previgente e la regolazione basata sui criteri ROSS-base;
 - trattamento dell'inflazione, proponendo l'utilizzo dell'indice FOI o di eventuali altri indici, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi, per l'aggiornamento del capitale investito;
 - per una trattazione approfondita degli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 381/2023/R/COM, delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e delle decisioni finali dell'Autorità, si rimanda all'Allegato A del presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, sulla base di quanto riportato in dettaglio nell'Allegato A, i criteri applicativi della regolazione del ROSS-base per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura elettrica e di trasporto gas;
- in relazione all'**ambito di applicazione** della regolazione ROSS-base:
 - confermare l'applicazione dei criteri ROSS-base a tutte le imprese di trasporto, al gestore del sistema di trasmissione elettrica e alle imprese di distribuzione elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo, con decorrenza dall'anno 2024;
 - considerare l'attività di misura (ed eventuali ulteriori attività, quali il Piano di difesa e il dispacciamento per la trasmissione elettrica) congiuntamente al rispettivo servizio regolato, ai soli fini della determinazione delle efficienze conseguite;
 - con riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, prevedere che i criteri ROSS-base non trovino applicazione per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G, per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di punti di prelievo serviti;
- confermare l'individuazione di **partite escluse dall'applicazione dei criteri ROSS**, in relazione a specifiche voci di costo che, per la loro particolare natura, non è opportuno vengano incluse nella definizione della *baseline* dei costi al fine di individuare i recuperi di efficienza, ovvero partite non assoggettabili al tasso di

capitalizzazione, o con riferimento a voci di ricavo riconosciuto non riconducibili alla copertura di costi di capitale e operativi;

- in relazione ai **costi operativi ammissibili in ottica ROSS**:
 - confermare, in ottica di continuità e stabilità regolatoria, la determinazione della *baseline* dei costi operativi per il 2024 sulla base del livello dei costi effettivi dell'ultimo anno disponibile a consuntivo come risultante dai Conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi del TIUC (considerando quindi, per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura elettrica, il 2022 come anno base o anno *test*), escludendo le voci di costo operativo generalmente non ammesse al riconoscimento tariffario, in coerenza con le previsioni dell'articolo 5, comma 3, del TIROSS, nonché le voci di costo incompressibili;
 - con particolare riferimento al servizio di trasporto gas, confermare le previsioni della deliberazione 139/2023/R/GAS in base alle quali la *baseline* di costi operativi è determinata assumendo come anno *test* il 2021 e considerando eventuali costi emergenti per l'anno 2022, in coerenza con le previsioni per gli altri servizi regolati e con quanto di norma assunto dall'Autorità in sede di revisione dei criteri tariffari;
 - con specifico riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica:
 - prevedere un riconoscimento *on top* dei costi di natura tributaria locale, ossia delle imposte indirette locali di competenza dell'esercizio, escludendo tuttavia i costi derivanti da sanzioni o interessi di mora per mancato pagamento delle suddette imposte;
 - garantire coerenza con il precedente periodo regolatorio (5PRDe) in relazione alle emergenze meteorologiche, includendo i costi mediamente registrati negli ultimi tre anni disponibili nella *baseline* dei costi operativi;
 - in relazione agli obblighi di efficienza energetica imposti *ex lege* sul distributore per la quota non coperta dal contributo tariffario, mantenere il riconoscimento separato dei costi sostenuti attraverso il contributo tariffario;
- in relazione ai **recuperi di efficienza conseguiti alla data di cut-off**:
 - applicare per il 2024 una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PR – determinate come differenza tra i costi operativi riconosciuti e i costi operativi effettivi nell'anno base, al netto della quota eventualmente residua delle maggiori efficienze realizzate nel corso dei precedenti periodi regolatori – e prevederne una graduale traslazione agli utenti nel corso del periodo regolatorio, tenendo adeguatamente conto degli effetti inflattivi;
 - con specifico riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, ripartire per impresa, per ciascun anno del 6PRDe (incluso il 2024), la quota di maggiori (o minori) efficienze con i medesimi coefficienti di attribuzione del costo operativo riconosciuto utilizzati nel 5PRDe, ai sensi della deliberazione 568/2019/R/EEL;
- in relazione alla ***baseline* di costi operativi per i servizi di distribuzione e misura elettrica**, prevedere che sia definita su base unitaria (euro per punto di prelievo) per ciascuna impresa sulla base dei costi operativi effettivi riconoscibili dell'anno 2022,

opportunamente rivalutati per l'anno 2024, e del numero totale di punti di prelievo serviti per l'anno 2022;

- in relazione al **menu degli incentivi per la quota del recupero di efficienza allocata alla gestione operativa** e specificamente in caso di opzione SAP:
 - confermare l'opzione SAP con un incentivo all'efficienza pari al 75% del recupero di efficienza allocato alla gestione operativa (c.d. REOP), al netto della somma algebrica delle maggiori e minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, con un *X-factor* pari a 0,5%, per i tre anni successivi a quello del conseguimento dell'efficienza, periodo definito in analogia all'opzione a basso potenziale di incentivo (c.d. SBP);
 - prevedere inoltre che, in caso di *underperformance* strutturale in tutti gli anni del periodo, sia lasciata in capo alle imprese una quota di minori efficienze pari al 50%;
 - prevedere che l'impresa possa accedere all'opzione SAP con riferimento all'intero perimetro delle attività svolte, presentando un'apposita istanza, in mancanza della quale è applicata automaticamente l'opzione SBP;
 - avviare, in sede di prima applicazione, un monitoraggio dei meccanismi di incentivazione all'efficienza nel corso del periodo di regolazione, al fine di evitare che il loro funzionamento possa comportare eccessive premialità o penalizzazioni;
 - con specifico riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, rinviare a successivo provvedimento, a valle degli esiti della consultazione di cui al documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'eventuale previsione, in caso di scelta dell'opzione SAP, di una modulazione dell'incentivazione *output-based* della regolazione generale della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso;
- in relazione ai **criteri di aggiornamento della *baseline* dei costi operativi**:
 - prevedere che lo *Z-factor* sia attivabile su istanza dell'operatore, da presentare prima dell'avvio del periodo regolatorio o nel corso del periodo regolatorio in sede di aggiornamento annuale, nell'ambito della quale: a) si dimostri la correlazione tra l'incremento dei costi operativi e la realizzazione di nuovi investimenti per la transizione energetica o variazioni del perimetro di attività; b) si individui quale sia il perimetro di attività svolte da cui l'operatore si aspetta costi incrementali, con indicazione dei relativi costi; c) si indichino le variabili che consentano di misurare *ex post* lo strutturale incremento del perimetro delle attività svolte e, ad integrazione degli obblighi previsti per la compilazione dei CAS, a tenere una separata rendicontazione dei costi operativi incrementali connessi all'attivazione dello *Z-factor*, tramite adeguate evidenze contabili e attestazione da parte di soggetti terzi preposti;
 - con specifico riferimento al servizio di trasporto gas, modificare la RTTG 6PRT al fine di rendere i criteri di attivazione dell'*Y-factor* coerenti con l'articolo 39 del TIROSS e quelli di attivazione dello *Z-factor* coerenti con l'articolo 40 del TIROSS e con le disposizioni adottate con il presente provvedimento;
 - con specifico riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, prevedere che l'attivazione dello *Z-factor* debba essere riferita a variazioni di perimetro delle

attività svolte, intese come nuove attività effettuate o nuovi specifici progetti realizzati dall'impresa, escludendo variazioni di perimetro servito a seguito di acquisizione di porzioni di rete che siano già intercettate nella valorizzazione dei cosiddetti "effetti volume";

- in relazione alla **definizione della baseline di spesa di capitale**, prevedere che avvenga *ex post*, sulla base della spesa di capitale effettiva;
- in relazione al **trattamento delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off**, determinare le componenti di ricavo a copertura dei costi di capitale in continuità con i criteri previgenti, non avvalendosi della possibilità di riconoscere tale capitale in via semplificata prevista dall'articolo 17, comma 2, del TIROSS;
- con specifico riferimento al **trattamento delle dismissioni per cespiti in esercizio alla data di cut-off**:
 - prevedere che le dismissioni relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* per i servizi oggetto di consultazione siano gestite puntualmente, per cespiti e per anno di entrata in esercizio;
 - allineare il *lag* regolatorio delle dismissioni con quello previsto per il riconoscimento degli ammortamenti; ciò implica, per i tre servizi oggetto del presente provvedimento, di: (i) considerare, nella determinazione dei ricavi per l'anno 2024, solo le dismissioni effettuate nell'anno 2022; (ii) dalla determinazione dei ricavi per l'anno 2025, considerare le dismissioni effettuate nell'anno 2023 con riferimento ai cespiti in esercizio alla data di *cut-off* (fermo restando quanto previsto in relazione al trattamento delle dismissioni per i cespiti entrati in esercizio dopo la data di *cut-off*); con riferimento al servizio di trasporto gas, l'allineamento nel criterio di riconoscimento delle dismissioni per il 2024 avverrà in sede di determinazione dei ricavi ammessi *ex post* 2024;
- in relazione al **trattamento delle dismissioni per cespiti entrati in esercizio dopo la data di cut-off**:
 - considerare le dismissioni effettuate nell'anno *t-1* riferite agli incrementi patrimoniali in coerenza con il *lag* regolatorio di riconoscimento dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento);
 - prevedere che, nel TIROSS, le dismissioni relative ai cespiti entrati in esercizio dopo la data di *cut-off* possano essere considerate puntualmente e portate a diretta riduzione del valore dello *slow money* attribuito ai singoli cespiti (senza ammettere valori dei cespiti negativi) o valutate su base convenzionale, tramite un riproporzionamento del valore delle dismissioni dichiarate dalle imprese, moltiplicando il valore della dismissione per un coefficiente di riproporzionamento pari, per ciascun cespiti e per ciascun anno di entrata in esercizio, al rapporto tra il valore degli incrementi patrimoniali "*pro forma*" e il valore a costo storico degli incrementi patrimoniali effettivamente realizzati nello stesso anno;
 - con specifico riferimento ai servizi oggetto del presente provvedimento, prevedere che le dismissioni siano considerate puntualmente, senza in ogni caso ammettere valori dei cespiti negativi;

- confermare i previgenti criteri di **trattamento per i contributi dopo la data di cut-off**, salvo eventuali previsioni in materia di incentivazione al conseguimento dei contributi pubblici, in relazione alle quali si rimanda alle regolazioni specifiche per servizio regolato;
- in relazione al **trattamento delle immobilizzazioni in corso (LIC)**:
 - prevedere che le immobilizzazioni in corso riconosciute ai fini tariffari siano rivalutate in coerenza con le altre voci di costo di capitale, in funzione dell'anno in cui è stato sostenuto lo *spending*;
 - con specifico riferimento ai servizi di trasporto gas e trasmissione elettrica, attivare specifici monitoraggi in merito all'evoluzione delle immobilizzazioni in corso e confermare il criterio di incentivazione alla messa in esercizio degli investimenti attraverso il riconoscimento, al valore delle immobilizzazioni in corso, di una remunerazione inferiore al WACC, per un numero limitato di anni dalla data in cui è stato sostenuto lo *spending*; prevedere, tuttavia, una semplificazione di tale meccanismo di riconoscimento, anche introducendo le opportune modifiche nella RTTG 6PRT ai fini della determinazione *ex post* dei ricavi ammessi dei gestori di trasporto del 2024, allo scopo di:
 - allungare il periodo di remunerazione da 4 a 6 anni dalla data in cui è stato sostenuto lo *spending* per gli interventi di sviluppo della rete di cui al Piano non oggetto di valutazione critica da parte dell'Autorità, con spese di capitale complessivamente superiori a 1 miliardo di euro e tempo di costruzione stimato *ex ante* a piano di sviluppo superiore a quattro anni;
 - superare il criterio di remunerazione decrescente, riconoscendo una remunerazione pari al WACC rideterminato considerando un rapporto D/E pari a 4 per l'intero periodo di ammissibilità delle immobilizzazioni in corso al riconoscimento tariffario;
 - con riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, confermare la remunerazione delle immobilizzazioni in corso ad un tasso pari al WACC e attivare un monitoraggio del tempo di permanenza delle immobilizzazioni in corso;
- confermare le disposizioni previgenti in relazione al **trattamento del capitale circolante e delle poste rettificative** per i servizi di trasmissione elettrica e di trasporto gas; con riferimento ai servizi di distribuzione e misura elettrica, confermare il trattamento del capitale circolante e procedere all'unificazione del trattamento delle poste rettificative;
- in relazione all'**ammortamento dei cespiti**, confermare le previsioni del TIROSS, rimandando alle regolazioni di settore il trattamento dell'ammortamento di cespiti specifici;
- in relazione alla **remunerazione del capitale**, rinviare nell'ambito della revisione *infra*-periodo del tasso di remunerazione, prevista per l'anno 2025, le valutazioni sull'eventuale revisione dei criteri per la determinazione del parametro *beta*, richiesta da alcuni soggetti nella fase di consultazione;
- in relazione alla **ripartizione del recupero di efficienza totale**, prevedere che il coefficiente di allocazione dei recuperi di efficienza agli investimenti sia posto pari a

zero, in considerazione del fatto che le efficienze sono interamente riconducibili ai costi operativi, non prevedendo al momento la determinazione della *baseline* di capitale *ex ante* in funzione di costi *standard*;

- in relazione al **tasso di capitalizzazione**:
 - considerare, sia ai fini della determinazione sia ai fini dell'applicazione del tasso di capitalizzazione, la spesa inclusiva delle immobilizzazioni in corso;
 - escludere dalla spesa totale rilevante ai fini del tasso di capitalizzazione i costi incomprimibili riconosciuti “*on top*” alla componente *fast money*, nonché le componenti di ricavo riconosciute sulla base di specifici meccanismi tariffari;
 - definire tassi di capitalizzazione differenziati per impresa, utilizzando, ai fini della determinazione dei tassi per gli anni 2024 e 2025, la media dei tassi di capitalizzazione relativi al periodo 2021-2025 e prevedendo un meccanismo di *reopener* nel corso dell'anno 2025 per i tassi di capitalizzazione relativi agli anni 2026 e 2027;
- allineare il **lag regolatorio degli ammortamenti** a quello della remunerazione del capitale a decorrere dal primo anno di applicazione dei criteri ROSS, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2024, quindi riconoscendo per l'anno 2025 gli ammortamenti relativi sia agli incrementi patrimoniali 2023 (trattati sulla base dei criteri previgenti) sia sulla quota *slow money* 2024;
- in relazione alle **modalità di gestione degli scostamenti derivanti dal *tariff decoupling***, prevedere che nei ricavi rilevanti ai fini della determinazione dei livelli tariffari (*ex ante*) si considerino tutte le informazioni disponibili che incideranno sul livello dei ricavi ammessi (*ex post*), minimizzando le necessità di conguaglio;
 - con specifico riferimento al servizio di trasporto gas:
 - prevedere che i meccanismi correttivi del *tariff decoupling* si aggiungano a quelli di correzione dei ricavi già vigenti e siano applicati in esito alla determinazione dei ricavi ammessi sulla base della spesa a consuntivo;
 - introdurre la possibilità di acconti rispetto al conguaglio derivante dal *tariff decoupling*, includendo l'eventuale aggiornamento del WACC, qualora noto prima della determinazione dei ricavi ammessi sulla base della spesa a consuntivo, e, in prima applicazione, includendo l'aggiornamento del deflatore del 2024 risultante dai meccanismi di raccordo di cui all'Articolo 42 del presente provvedimento, anche al fine di limitare squilibri finanziari dei gestori e sussidi intertemporali tra utenti;
 - con riferimento al servizio di trasmissione elettrica, superare il vigente meccanismo di conguaglio dei ricavi nei livelli tariffari degli anni successivi, prevedendo che il conguaglio derivante dal *tariff decoupling* sia compensato su uno specifico Conto presso Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa), in coerenza con gli analoghi meccanismi del trasporto gas;
 - con riferimento al servizio di distribuzione e misura elettrica:
 - prevedere meccanismi di acconti di perequazione dei ricavi dei servizi di distribuzione e di misura, ad adesione facoltativa su base annua, quantificati sulla base di saldi di perequazione stimati sulla base di tariffe provvisorie definite entro il mese di aprile di ciascun anno *t*;

- prevedere che i suddetti acconti siano pari al 90% (in luogo dell'attuale 80%) dell'ammontare di perequazione quantificato sulla base del ricavo ammesso provvisorio, e siano erogati in 3 rate (in luogo delle 6 rate attualmente previste);
- gestire separatamente la perequazione dei costi di trasmissione delle imprese di distribuzione rispetto alla perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione e misura, mantenendo i conguagli di perequazione dei costi di trasmissione alla fine dell'anno $t+1$ con riferimento alle tariffe dell'anno t , confermandone l'attuale meccanismo, ivi inclusa la previsione di acconti pari al 80% del valore dell'ammontare di perequazione;
- in relazione al **trattamento dell'inflazione**:
 - confermare le previsioni del TIROSS in materia di aggiornamento della *baseline* dei costi operativi *ex ante* attraverso il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tenendo conto dei valori più aggiornati a disposizione e stimando i valori mancanti relativi all'anno $t-1$ e i valori relativi all'anno t in base alle aspettative rese disponibili dalla Banca d'Italia e, *ex post*, sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, dall'anno $t-1$ all'anno t , rilevato dall'Istat, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo di dicembre dell'anno t ;
 - confermare, ai fini della rivalutazione dei costi di capitale, l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi, considerando tale indice, per sua costruzione, più idoneo, rispetto ad altri indici quale il FOI, ad intercettare le dinamiche dei prezzi di beni durevoli, nonché in ossequio alle previsioni del TIROSS e ai principi di stabilità e continuità regolatoria;
 - prevedere che i costi di capitale, riconosciuti con un *lag* regolatorio di un anno, siano aggiornati considerando un deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno $t-1$ determinato sulla base dei valori effettivi del deflatore del medesimo anno $t-1$, anche attraverso un aggiornamento *ex post* della variazione del deflatore, stabilendo che:
 - ai fini della determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture o dei ricavi rilevanti per la loro determinazione, si consideri, in via provvisoria, un deflatore con base 1 nell'anno $t-1$, tenendo conto dei valori del deflatore più aggiornati a disposizione e stimando i valori mancanti sui trimestri del medesimo anno $t-1$;
 - *ex post*, ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore per la costruzione di un deflatore base 1 nell'anno $t-1$, venga ricalcolato, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi del deflatore dell'anno $t-1$, ossia considerando la variazione dei 4 trimestri dell'anno $t-1$ (fino al 31 dicembre $t-1$) rispetto ai 4 trimestri dell'anno $t-2$, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali più aggiornati a disposizione;
 - ai fini del raccordo tra i criteri del TIROSS e i previgenti criteri tariffari, considerare, per il calcolo del deflatore con base 1 nel 2023 per le tariffe 2024, tutti i trimestri non considerati nel calcolo della variazione del deflatore per le tariffe 2023, sulla base delle specificità di ciascun servizio (quindi dal I trimestre

2022 per il trasporto gas e dal II trimestre 2022 per trasmissione e distribuzione e misura elettrica), in modo da valorizzare il capitale investito riconosciuto con i valori effettivi del deflatore dell'anno $t-1$ rispetto al primo anno t di applicazione dei criteri ROSS;

- con specifico riferimento al servizio di trasporto gas, considerare le suddette previsioni in materia di inflazione e deflatore ai fini della determinazione dei ricavi ammessi *ex post* 2024, senza rideterminazione *ex ante* della *baseline* di costo, adeguando ove opportuno le previsioni della RTTG 6PRT;
- in relazione a misure per la **semplificazione della struttura tariffaria per le imprese distributrici elettriche**:
 - unificare i perimetri di distribuzione e di misura nella definizione delle tariffe di riferimento;
 - prevedere che le tariffe di riferimento definitive siano definite in euro per punto di prelievo servito, senza prevedere una differenziazione per tipologie contrattuali;
 - eliminare, nell'ambito della tariffa di misura il dettaglio relativo alle quote parti a copertura dei costi di installazione e di verifica (*ins* e *rav*), sia a livello di tariffa di riferimento che di tariffa obbligatoria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare il quadro di regole di riferimento per la determinazione dei criteri settoriali di cui al TIROSS, prevedendo che:
 - sia introdotto il principio di minimizzazione delle necessità di conguaglio derivanti dal *tariff decoupling*, attraverso la considerazione, nelle tariffe rilevanti per l'uso delle infrastrutture, di tutte le informazioni già note che incideranno sui ricavi ammessi delle imprese;
 - le immobilizzazioni in corso riconosciute ai fini tariffari siano rivalutate attraverso il deflatore degli investimenti in funzione dell'anno in cui è stato sostenuto lo *spending*, in coerenza con le altre voci di costo di capitale;
 - le dismissioni effettuate nell'anno $t-1$, relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off*, siano considerate, ai fini della determinazione dei livelli tariffari dell'anno t , in coerenza con il *lag* regolatorio di riconoscimento dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento); e che tali dismissioni possano essere considerate puntualmente o valutate su base convenzionale, attraverso un riproporzionamento;
 - con riferimento all'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi *ex post*, sia chiarito che il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dall'anno $t-1$ all'anno t , è determinato dall'Autorità una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo effettivi di dicembre dell'anno t ;
 - con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale, sia chiarito che tali costi vengono riconosciuti con un *lag* regolatorio di un anno, considerando, ai fini della determinazione dei livelli tariffari dell'anno t , un deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno $t-1$, determinato tenendo conto della variazione dei 4 trimestri dell'anno $t-1$ (fino al 31 dicembre $t-1$) rispetto ai 4 trimestri dell'anno

t-2; a tal fine, si utilizzano *ex ante* le informazioni pubblicate dall'Istat nei Conti economici trimestrali più aggiornati a disposizione, eventualmente stimando i valori mancanti, ed *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, i valori effettivi pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali più aggiornati a disposizione al momento della determinazione;

- tenendo conto degli esiti del processo di consultazione sulle modalità applicative dei criteri ROSS-base e delle valutazioni riportate dell'Allegato A, approvare i criteri applicativi della regolazione ROSS-base per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura elettrica e di trasporto gas, nel rispetto dei principi sopra riportati, per il periodo di regolazione 2024-2027;
- prevedere che, con riferimento ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura elettrica, i criteri applicativi della regolazione ROSS-base di cui alla presente deliberazione trovino applicazione per il prossimo periodo regolatorio, nonché ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno 2024; e che, in relazione agli aspetti non disciplinati dalla presente deliberazione, trovino applicazione le regolazioni specifiche di settore, a cui si rimanda per una trattazione completa dei criteri di regolazione tariffaria;
- prevedere che gli operatori infrastrutturali sottopongano all'Autorità un'istanza, fornendo gli elementi informativi utili sulla base di dati storici e valutazioni prospettiche, in merito ai parametri applicativi dei criteri ROSS-base, quali:
 - su base facoltativa, con riferimento ai menu regolatori, l'eventuale adesione all'opzione SAP, di cui all'articolo 9 del TIROSS;
 - su base facoltativa, l'eventuale attivazione dello *Z-factor* di cui all'articolo 40 del TIROSS;
 - per i servizi di trasporto gas e trasmissione elettrica, la proposta del tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS;
- prevedere che le suddette istanze possano essere presentate con tempistiche diverse in funzione delle esigenze di ciascun servizio, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, e siano valutate dall'Autorità garantendo un raccordo rispetto alle determinazioni tariffarie;
- con riferimento al servizio di trasporto gas:
 - prevedere che l'istanza relativa ai parametri applicativi dei criteri ROSS-base contenga anche l'istanza di adeguamento della *baseline* di costo operativo 2024 sulla base dei costi incrementali 2022 (rispetto al 2021), di cui all'articolo 8, comma 3, della RTTG 6PRT;
 - procedere alle modifiche della RTTG 6PRT necessarie ad assicurare coerenza rispetto alle previsioni della presente deliberazione, nonché alla correzione di errori materiali nel testo;
- rimandare al provvedimento di approvazione delle proposte tariffarie del 2025 per il servizio di rigassificazione del Gnl le opportune modifiche dei criteri tariffari di cui alla RTRG 6PR GNL, per tenere conto delle disposizioni contenute nel presente

provvedimento rilevanti per il servizio di rigassificazione del Gnl, secondo quanto prospettato con la deliberazione 196/2023/R/GAS;

- rimandare a successive valutazioni le determinazioni in materia di costi *standard/benchmark* nonché a futuri provvedimenti la definizione puntuale della metodologia per il calcolo del RORE finalizzato al monitoraggio della *performance* economico-finanziaria delle imprese

DELIBERA

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Modifiche al TIROSS

- 1.1 All'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
“6.5 Ai fini della determinazione delle tariffe rilevanti per l'uso delle infrastrutture, l'Autorità tiene conto di tutte le informazioni già note che possono incidere sul livello dei ricavi ammessi delle imprese, al fine di minimizzare le necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi.”
- 1.2 All'articolo 14, comma 2, le parole “sulla base della composizione della spesa per gli investimenti entrati in esercizio nell'anno” sono sostituite dalle parole “sulla base della composizione degli investimenti entrati in esercizio nell'anno”.
- 1.3 All'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) ed e), dopo le parole “alla data di *cut-off*” sono aggiunte le parole “non oggetto di dismissione”.
- 1.4 All'articolo 16, comma 2:
 - a) le parole “relativo ai dodici mesi precedenti rilevato dall'Istat” sono eliminate;
 - b) le parole “espresso a moneta *t-1* ovvero è aggiornato con il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno *t-1*” sono sostituite dalle parole “aggiornato considerando un deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno *t-1* determinato sulla base dei valori effettivi del deflatore del medesimo anno *t-1*”.
- 1.5 Dopo l'articolo 16, comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
“16.3 Ai fini della determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture o dei ricavi rilevanti per la loro determinazione, ciascun servizio, a decorrere dal primo anno di applicazione del TIROSS, utilizza *ex ante* un tasso medio di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per la costruzione di un deflatore con base 1 nell'anno *t-1*, definito sulla base dei valori del deflatore del medesimo anno *t-1* più aggiornati a disposizione, stimando eventuali valori mancanti.

- 16.4 Ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore per la costruzione di un deflatore base 1 nell'anno $t-1$, viene definito dall'Autorità *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi del deflatore dell'anno $t-1$, ossia considerando la variazione dei 4 trimestri dell'anno $t-1$ (fino al 31 dicembre $t-1$) rispetto ai 4 trimestri dell'anno $t-2$, come pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali più aggiornati a disposizione al momento della determinazione.”.
- 1.6 All'articolo 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
 “19.2 Le dismissioni di cui al precedente comma 19.1 sono considerate in coerenza con il *lag* regolatorio previsto per il riconoscimento degli ammortamenti nella regolazione specifica di ciascun servizio.”.
- 1.7 Dopo l'articolo 21 del TIROSS è aggiunto il seguente articolo:
- “Articolo 21bis**
- Dismissioni relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off*
- 21bis.1 Ai fini della determinazione dei livelli tariffari di ciascun anno t , sono considerate le dismissioni effettuate nell'anno $t-1$ riferite agli incrementi patrimoniali in coerenza con il *lag* regolatorio di riconoscimento dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento).
- 21bis.2 Le dismissioni riferite ai cespiti entrati in esercizio dopo la data di *cut-off* possono essere considerate puntualmente e portate a diretta riduzione del valore dello *slow money* attribuito ai singoli cespiti, senza in ogni caso ammettere valori dei cespiti negativi, o valutate su base convenzionale, attraverso un riproporzionamento del valore delle dismissioni dichiarate dalle imprese, moltiplicando il valore della dismissione per un coefficiente di riproporzionamento pari, per ciascun cespite e per ciascun anno di entrata in esercizio, al rapporto tra il valore a costo storico degli incrementi patrimoniali capitalizzati ai fini tariffari e quello degli incrementi patrimoniali effettivamente realizzati nello stesso anno.”.
- 1.8 All'articolo 22, comma 1, le parole “di ciascun anno t è” sono sostituite dalle seguenti parole: “di ciascun anno t , rilevante ai fini della determinazione dei livelli tariffari $t+1$, è rivalutato sulla base del tasso medio annuo di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi in coerenza con i criteri di aggiornamento dei costi di capitale di cui all'articolo 16, e”.
- 1.9 All'articolo 32, comma 1, le parole “per garantire continuità nell'aggiornamento per l'inflazione, evitando sovra- o sotto-riconoscimento degli effetti inflattivi” sono sostituite dalle seguenti parole: “per garantire continuità nell'aggiornamento per l'inflazione, in coerenza con i principi di cui agli articoli 16 e 35 del TIROSS”.
- 1.10 All'articolo 36, comma 2, dopo le parole “fissati annualmente con deliberazione dell'Autorità”, sono aggiunte le parole “a decorrere dal primo anno di applicazione

del TIROSS, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo effettivi di dicembre dell'anno *t*.”.

Articolo 2

Approvazione dei criteri applicativi della regolazione ROSS-base per i servizi di trasporto gas e trasmissione, distribuzione e misura elettrica

- 2.1 È approvata e resa pubblica in uno specifico documento allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*), di cui forma parte integrante e sostanziale, la parte motivazionale delle disposizioni ivi contenute.
- 2.2 Sono approvati, per il periodo di regolazione 2024-2027, i criteri applicativi della regolazione ROSS-base per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura elettrica e di trasporto gas, come riportati ai successivi Titoli II, III, IV, V e VI.
- 2.3 Con riferimento agli aspetti non disciplinati nei Titoli II, III, IV, V e VI, trovano applicazione le regolazioni specifiche di settore, a cui si rimanda per una trattazione completa dei criteri di regolazione tariffaria.

Titolo II - DISPOSIZIONI COMUNI PER I SERVIZI DI TRASPORTO GAS E TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA ELETTRICA

Articolo 3

Menu degli incentivi all'efficienza per i servizi di trasporto gas e trasmissione, distribuzione e misura elettrica

- 3.1 L'opzione SAP, di cui all'articolo 11 del TIROSS, prevede:
 - a) una percentuale del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, pari al 75%, per tre anni successivi a quello del conseguimento dell'efficienza;
 - b) un *X-factor* pari allo 0,5%.
- 3.2 Nel caso di scelta dell'opzione SAP e *underperformance* strutturale in tutti gli anni del periodo di regolazione, la quota parte delle minori efficienze conseguite lasciata in capo alle imprese negli anni successivi al conseguimento è pari al 50%. Tale previsione è verificata *ex post* rispetto all'ultimo anno del periodo di regolazione e gestita tramite un meccanismo di conguaglio unico sui livelli tariffari dell'intero periodo regolatorio, quale addendo dei ricavi ammessi dell'ultimo anno del periodo regolatorio.
- 3.3 È avviato, in sede di prima applicazione, un monitoraggio dei meccanismi di incentivazione all'efficienza nel corso del periodo di regolazione, al fine di evitare che il loro funzionamento possa comportare eccessive premialità o penalizzazioni.

Articolo 4

Attivazione dello Z-factor

- 4.1 Lo *Z-factor* di cui all'articolo 40 del TIROSS è attivabile su istanza dell'operatore, previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti necessari all'attivazione previsti dal TIROSS. In particolare, ai fini della approvazione dell'istanza per gli anni 2024 e 2025, l'operatore è tenuto a:
- a) dimostrare la correlazione tra l'incremento dei costi operativi e la realizzazione di nuovi investimenti per la transizione energetica o variazioni del perimetro di attività;
 - b) individuare il perimetro di attività svolte da cui l'operatore si aspetta costi incrementali, con indicazione dei relativi costi;
 - c) indicare le variabili che consentano di misurare *ex post* lo strutturale incremento del perimetro delle attività svolte e, ad integrazione degli obblighi previsti per la compilazione dei CAS, tenere una separata rendicontazione dei costi incrementali connessi all'attivazione dello *Z-factor*, tramite adeguate evidenze contabili e attestazione da parte di soggetti terzi preposti.
- 4.2 Con specifico riferimento al servizio di distribuzione elettrica, le variazioni di perimetro delle attività svolte sono intese come nuove attività effettuate o nuovi specifici progetti realizzati dall'impresa, escludendo le variazioni di perimetro servito a seguito di acquisizione di porzioni di rete in quanto già intercettate nell'incremento dei volumi su cui sono dimensionati i corrispettivi tariffari.
- 4.3 Per gli anni 2024 e 2025, nel caso in cui, a seguito delle verifiche *ex post* condotte ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del TIROSS, le variabili individuate e le informazioni utili a perimetrare e monitorare i costi legati allo *Z-factor* fornite dalle imprese non diano evidenza dello strutturale incremento dei costi, al fine della valutazione delle efficienze, si considera una *baseline* al netto dell'effetto dello *Z-factor* medesimo.
- 4.4 Per gli anni 2026 e 2027, lo *Z-factor* di cui all'articolo 40 del TIROSS è attivabile su istanza dell'operatore in sede di determinazione dei ricavi ammessi e delle tariffe di riferimento definitive per le imprese distributrici, previa dimostrazione che i costi incrementali manifestatisi rispettino i requisiti di cui al medesimo articolo 40 del TIROSS. In particolare, ai fini della approvazione dell'istanza, l'operatore è tenuto a:
- a) individuare gli investimenti connessi alla transizione energetica o le variazioni del perimetro di attività svolte che hanno generato costi incrementali, con indicazione dei relativi costi, e dimostrando la relativa correlazione;
 - b) indicare le variabili che consentano di dimostrare lo strutturale incremento dei costi in funzione degli investimenti realizzati connessi alla transizione energetica o del perimetro delle attività svolte;
 - c) tenere, nell'ambito dei CAS, una separata rendicontazione dei costi incrementali connessi all'attivazione dello *Z-factor*, tramite adeguate evidenze contabili e attestazione da parte di soggetti terzi preposti.

- 4.5 In caso di attivazione dello *Z-factor*:
- a) per l'anno per cui viene chiesta l'attivazione dell'istituto, il meccanismo di *sharing* del recupero di efficienza totale allocata alla gestione operativa di cui agli articoli da 9 a 11 del TIROSS è applicato con riferimento alla *baseline* dei costi operativi, al netto dei costi individuati nel perimetro *Z-factor*;
 - b) permangono le modalità di riconoscimento vigenti delle efficienze (o inefficienze) realizzate negli anni precedenti, come disciplinate dagli articoli da 9 a 11 del TIROSS;
 - c) in nessun caso, la *baseline* dei costi operativi, incrementata per lo *Z-factor*, può risultare superiore al costo operativo effettivo complessivo ammesso al riconoscimento tariffario.
- 4.6 A decorrere dall'anno successivo a quello per il quale è stato attivato lo *Z-factor*, la *baseline* dei costi operativi è aggiornata secondo i criteri di cui all'articolo 37 del TIROSS, tenendo conto dello *Z-factor* stesso.
- 4.7 L'Autorità si riserva di verificare la coerenza tra le informazioni riportate nelle istanze presentate ai fini dello *Z-factor* e le informazioni desumibili dai CAS a consuntivo e, qualora emergano dati incongruenti, non trasparenti o incompleti, sono applicate le misure cautelative di cui al TIUC (cfr. articolo 30.15).

Articolo 5

Coefficiente di ripartizione del recupero di efficienza totale

- 5.1 I coefficienti di allocazione del recupero di efficienza totale agli investimenti e alla gestione operativa, di cui al comma 7.2, del TIROSS, sono rispettivamente pari a 0 e a 1.

Articolo 6

Tasso di capitalizzazione

- 6.1 Il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS è determinato all'inizio del periodo regolatorio, differenziato per impresa e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del TIROSS, è determinato e applicato considerando la spesa inclusiva delle immobilizzazioni in corso. Dalla spesa totale rilevante ai fini del tasso di capitalizzazione si intendono esclusi i costi incomprimibili riconosciuti "*on top*" alla componente *fast money*, nonché le componenti di ricavo riconosciute sulla base di specifici meccanismi tariffari.
- 6.2 A metà del periodo regolatorio, i tassi di capitalizzazione da utilizzare ai fini della definizione delle quote di *slow money* relative ai successivi due anni del periodo vengono aggiornati sulla base dei dati più recenti disponibili (c.d. meccanismo di *reopener*).

Titolo III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE ELETTRICA

Articolo 7

Ambito di applicazione

- 7.1 I criteri ROSS-base si applicano al gestore del sistema di trasmissione elettrica, con decorrenza dall'anno 2024, in modo specifico per le seguenti attività:
- a) trasmissione elettrica;
 - b) programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 1 *quinquies*, comma 9, della legge 290/03;
 - c) misura funzionale al servizio di trasmissione elettrica;
 - d) dispacciamento dell'energia elettrica.
- 7.2 Ai fini della determinazione degli incentivi all'efficienza totale di cui all'articolo 7 del TIROSS, sono considerate congiuntamente le spese totali (di riferimento ed effettiva) delle attività di cui al precedente comma. Il recupero di efficienza totale di cui al comma 7.2 del TIROSS è riallocato alla specifica attività in funzione della spesa effettiva totale.
- 7.3 Sono escluse dalla spesa totale (di riferimento ed effettiva), rilevante ai fini del calcolo del recupero di efficienza totale, le spese operative individuate come incompressibili (spese “*on top*”) di cui al comma 8.3.
- 7.4 Sono inoltre esclusi dai meccanismi di regolazione del TIROSS:
- a) gli incentivi *input-based* derivanti dai precedenti periodi regolatori e ancora non esauriti, nonché gli incentivi *output-based*;
 - b) i ricavi netti derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura di trasmissione elettrica per finalità ulteriori.

Articolo 8

Costi operativi ammissibili in ottica ROSS e baseline dei costi operativi per l'anno 2024

- 8.1 La *baseline* dei costi operativi relativa all'attività di trasmissione, di cui all'articolo 35 del TIROSS, per il 2024 viene determinata sulla base del costo operativo effettivo relativo al 2022 ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del TIROSS, come risultanti dai CAS redatti ai sensi del TIUC, opportunamente rivalutato per tener conto dell'inflazione, ai sensi dell'articolo 35 del TIROSS.
- 8.2 Qualora si riscontrassero significativi scostamenti in eccesso tra le voci di costo sostenute nell'anno 2022 e quelle sostenute negli anni precedenti, ove non chiaramente giustificati dal gestore del sistema di trasmissione, i costi operativi effettivi sono determinati sulla base di una media della specifica voce di costo negli anni 2020-2022, escludendo la quota parte di natura non ricorrente.

- 8.3 Le seguenti voci di costo sono considerate incompressibili e, pertanto, riconosciute “*on top*” alla componente *fast money* ed escluse dalla base di costo operativo rilevante ai fini dell’individuazione della *baseline* dei costi efficientabili, nonché dalla spesa effettiva per la determinazione del recupero di efficienza totale:
- a) con riferimento all’attività di trasmissione, *fee* di partecipazione ad attività internazionali di natura obbligatoria, ad esclusione dei relativi costi del personale;
 - b) con riferimento alle attività svolte dal gestore del sistema di trasmissione ai fini del dispacciamento, costi di specifici progetti riconducibili in particolare a quattro filoni di attività: i. progetti o partecipazioni ad entità europee; ii. partecipazione alla *Crowd Balancing Platform*, a titolo volontario, per lo sviluppo di strumenti utili a favorire la partecipazione al mercato delle risorse distribuite; iii. costi relativi al monitoraggio ai sensi della deliberazione ARG/elt 115/08; iv. costi relativi allo sviluppo e alla manutenzione di GAUDÌ, ai sensi della deliberazione ARG/elt 124/10.
- 8.4 Il gestore del sistema di trasmissione trasmette all’Autorità, contestualmente ai dati e alle informazioni rilevanti per la determinazione delle tariffe di trasmissione 2024 e utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità, la proposta di costo operativo effettivo relativo al 2022 ammissibile ai riconoscimenti tariffari, attestandone la riconducibilità ai CAS redatti ai sensi del TIUC, e dando evidenza delle voci di costo rettificate in coerenza con le previsioni dell’articolo 5, comma 3, del TIROSS.

Articolo 9

Recuperi di efficienza conseguiti alla data di cut-off

- 9.1 Ai sensi dell’articolo 31 del TIROSS, viene applicata per il 2024 una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PR, determinate come differenza tra i costi operativi riconosciuti e i costi operativi effettivi ammissibili al riconoscimento tariffario per l’anno 2022, al netto della quota residua delle maggiori efficienze realizzate nel corso dei precedenti periodi regolatori.
- 9.2 Le maggiori (o minori) efficienze sono gradualmente traslate agli utenti nel corso del periodo regolatorio, lasciando alle imprese una quota - opportunamente rivalutata sulla base dell’inflazione effettiva, in coerenza con i criteri di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del TIROSS - pari al 37,5% nel secondo anno, al 25% nel terzo anno e al 12,5% nel quarto anno del 6PRTe.

Articolo 10

Aggiornamento della baseline dei costi operativi

- 10.1 L’aggiornamento della *baseline* dei costi operativi avviene sulla base di un *X-factor* pari a zero, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del TIROSS, salvo l’esercizio da

parte del gestore dell'opzione SAP di cui all'Articolo 3, con specifica istanza. In caso di mancato esercizio dell'opzione, il gestore aderisce all'opzione SBP di cui all'articolo 10 del TIROSS.

- 10.2 In sede di istanza per l'attivazione dello *Z-factor* di cui all'Articolo 4, il gestore del sistema di trasmissione non può proporre, per ciascun investimento oggetto di istanza, un costo operativo incrementale superiore a quello previsto nei Piani decennali di sviluppo della rete di trasmissione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 93/11.

Articolo 11

Trattamento delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off

- 11.1 Il valore delle immobilizzazioni riconosciute ai fini tariffari relative a cespiti in esercizio fino alla data di *cut-off* (2023) è determinato e aggiornato applicando i criteri di regolazione *pro tempore* vigenti, ai sensi degli articoli 17 e 18 del TIROSS; in particolare:
- a) il capitale investito netto entrato in esercizio dal 2004, nonché quello relativo al cespiti terreni, viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti;
 - b) il capitale investito ante 2004 e derivante da acquisizioni di *asset*, inclusi gli *asset* acquisiti da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., è trattato su base parametrica.

Articolo 12

Trattamento delle immobilizzazioni in corso

- 12.1 Ai fini della determinazione dei livelli tariffari dell'anno t , le immobilizzazioni in corso realizzate fino al 31 dicembre dell'anno $t-1$, opportunamente rivalutate all'anno $t-1$ ai sensi dell'articolo 22 del TIROSS, concorrono alla determinazione del capitale investito netto remunerato per il servizio di trasmissione, di norma per un periodo massimo di quattro anni, mediante l'applicazione di un tasso pari al valore del *WACC* determinato assumendo un rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio pari a 4.
- 12.2 Dopo il quarto anno, la remunerazione di cui al precedente comma è riconosciuta per ulteriori due anni, qualora un intervento di sviluppo (come definito all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL), non oggetto di valutazione critica da parte dell'Autorità, abbia spese di investimento complessivamente superiori a 1 miliardo di euro e tempo di costruzione stimato *ex ante* superiore a quattro anni, sulla base delle evidenze desumibili dal Piano.
- 12.3 Con riferimento agli anni di mancata remunerazione delle immobilizzazioni in corso nei livelli tariffari, al momento dell'entrata in esercizio è consentito

maggiorare il valore immobilizzato riconosciuto tariffariamente di un importo pari agli oneri finanziari effettivamente capitalizzati relativi ai suddetti investimenti, nei limiti del tasso di remunerazione riconosciuto per le immobilizzazioni in corso.

- 12.4 È attivato un monitoraggio del tempo di permanenza delle immobilizzazioni in corso, attraverso raccolte dati definite nell'ambito della regolazione tariffaria secondo modalità definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.

Articolo 13

Trattamento del capitale circolante e delle poste rettificative

- 13.1 Il capitale circolante netto è determinato in via parametrica, pari allo 0,1% dell'attivo immobilizzato netto.
- 13.2 Il trattamento di fine rapporto viene dedotto dall'attivo immobilizzato netto, sulla base del fondo risultante al 31 dicembre dell'anno $t-1$, per le determinazioni tariffarie dell'anno t .
- 13.3 Il fondo dei costi compensativi non erogati, come risultante al 31 dicembre dell'anno $t-1$ viene considerato come posta rettificativa del capitale investito riconosciuto, per le determinazioni tariffarie dell'anno t .

Articolo 14

Tasso di capitalizzazione

- 14.1 Il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS è differenziato per ciascuna attività svolta dal gestore del sistema di trasmissione (trasmissione, programma di sicurezza, dispacciamento e misura).
- 14.2 Ai fini della definizione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2024 e 2025, si fa riferimento alla media dei tassi di capitalizzazione effettivi per gli anni 2021-2022, e stimati per gli anni 2023-2025, determinati come rapporto tra la spesa di capitale sostenuta nell'anno, inclusiva delle immobilizzazioni in corso, e la spesa totale sostenuta nel medesimo anno (pari alla somma della spesa di capitale e dei costi operativi effettivi riconoscibili ai fini tariffari), sulla base dei dati dichiarati dal gestore.
- 14.3 Il gestore del sistema di trasmissione, attenendosi ai criteri di cui al precedente comma, sottopone all'approvazione dell'Autorità la proposta di tasso di capitalizzazione per gli anni 2024 e 2025 mediante istanza, secondo le modalità definite al comma 43.1 e le tempistiche di cui al comma 43.2.
- 14.4 Ai fini del meccanismo di *reopener* di cui al comma 6.2, l'aggiornamento dei tassi di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 è effettuato nel corso del 2025, come media dei tassi (effettivi e stimati) relativi agli anni 2023-2027.
- 14.5 Ai fini del *reopener* si applica un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e il tasso di

capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma, pari al 5%; in caso di scostamento in valore assoluto maggiore, il tasso di capitalizzazione è assunto pari al tasso atteso *ex ante* più (o meno) il tetto del 5%, a seconda che il tasso atteso sia inferiore (o superiore) del tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma.

Articolo 15

Trattamento delle dismissioni e degli ammortamenti

- 15.1 In concomitanza con l'anno 2025 si procede all'allineamento del *lag* temporale con cui vengono recepite le dismissioni di cui all'Articolo 21*bis*, comma 1, del TIROSS con quello degli ammortamenti e della remunerazione del capitale. A questi fini:
- a) per l'anno 2024, trovano riconoscimento gli ammortamenti sui cespiti entrati in esercizio fino all'anno 2022 e vengono considerate le dismissioni effettuate nell'anno 2022, in continuità di criteri;
 - b) per l'anno 2025, trovano riconoscimenti gli ammortamenti relativi sia agli incrementi patrimoniali del 2023, trattati sulla base dei criteri previgenti, sia agli incrementi patrimoniali del 2024; vengono considerate sia le dismissioni del 2023 sia le dismissioni del 2024, ma limitatamente ai cespiti in esercizio nel medesimo anno 2024;
 - c) dal 2026, trovano riconoscimenti gli ammortamenti relativi alla quota *slow money* relativa all'anno *t-1* e vengono considerate sia le dismissioni relative all'anno *t-2*, sia le dismissioni relative all'anno *t-1*, ma limitatamente ai cespiti entrati con *lag* regolatorio di un anno nel riconoscimento degli ammortamenti.
- 15.2 Le dismissioni relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* vengono trattate puntualmente e portate a diretta riduzione del valore dello *slow money* attribuito ai singoli cespiti, fino a concorrenza del valore del relativo cespite, senza ammettere valori dei cespiti negativi.
- 15.3 Le dismissioni relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* sono trattate puntualmente, per cespite e per anno di entrata in esercizio, e sono considerate ai fini tariffari in coerenza con il *lag* regolatorio previsto per il riconoscimento degli ammortamenti.

Articolo 16

Modalità di gestione degli scostamenti derivanti dal tariff decoupling

- 16.1 A decorrere dall'anno 2025, il gestore del sistema di trasmissione presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno le spese effettive dell'anno *t-1*, e la proposta tariffaria relativa al ricavo ammesso del medesimo anno *t-1*, nonché lo scostamento tra i ricavi rilevanti ai fini tariffari e i ricavi ammessi, secondo modalità definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.
- 16.2 Lo scostamento tra i ricavi rilevanti ai fini tariffari e i ricavi ammessi derivante dal *tariff decoupling* è approvato dall'Autorità, secondo le medesime tempistiche previste per l'approvazione delle proposte tariffarie, e conguagliato sul Conto per

la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, istituito presso Cassa, alimentato dalla componente UC3, entro 30 giorni dall'approvazione.

Titolo IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA ELETTRICA

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 I criteri ROSS-base si applicano alle imprese che svolgono i servizi di distribuzione e misura elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo, con decorrenza dall'anno 2024.
- 17.2 I criteri di cui al comma precedente non trovano applicazione per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G, per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di punti di prelievo serviti.
- 17.3 Ai fini della determinazione degli incentivi all'efficienza totale di cui all'articolo 7 del TIROSS, sono considerate congiuntamente le spese totali (di riferimento ed effettiva) delle attività di distribuzione e misura. Il recupero di efficienza totale di cui al comma 7.2 del TIROSS è riallocato alla specifica attività in funzione della spesa effettiva operativa.
- 17.4 Sono escluse dalla spesa totale (di riferimento ed effettiva) rilevante ai fini del calcolo del recupero di efficienza totale le spese operative individuate come incomprimibili (spese “*on top*”) di cui al comma 19.3.
- 17.5 Sono esclusi dai meccanismi di regolazione del TIROSS:
 - a) i ricavi netti derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura elettrica per finalità ulteriori rispetto al servizio elettrico, che vengono trattati in maniera specifica, in continuità con i criteri regolatori vigenti nel 5PRDe, nell'ambito dei meccanismi di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione;
 - b) i ricavi derivanti dall'applicazione della maggiore remunerazione per investimenti specifici prevista dall'articolo 13 del TIT 2020-2023.

Articolo 18

Definizione e pubblicazione delle tariffe

- 18.1 L'Autorità definisce e pubblica:
 - a) entro il 31 dicembre di ciascun anno $t-1$, ai fini dell'applicazione nell'anno successivo t , le tariffe per l'uso delle infrastrutture per il servizio di distribuzione e misura;
 - b) entro il 30 aprile dell'anno t , in via provvisoria, le tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione e di misura per l'anno t ;

- c) entro il 31 marzo dell'anno $t+2$, in via definitiva, le tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione e di misura per l'anno t .

Articolo 19

Costi operativi ammissibili in ottica ROSS

- 19.1 Ai fini della determinazione dei costi operativi effettivi si fa riferimento ai dati relativi alle attività di distribuzione e di misura desumibili dai CAS redatti ai sensi del TIUC, adottando criteri di riconoscimento in coerenza con la regolazione del 5PRDe. In particolare, si fa riferimento alle rettifiche di costo dichiarate da ciascuna impresa nel prospetto “*GM-inf tariffarie*” delle raccolte CAS, redatto ai sensi delle previsioni declinate nell’Allegato E del TIUC.
- 19.2 Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del TIROSS, sono previste le seguenti disposizioni in materia di costi riconoscibili:
- a) i costi legati alle emergenze meteorologiche vengono inclusi nella *baseline* dei costi operativi, considerando i costi mediamente registrati negli ultimi 3 anni disponibili;
 - b) i costi sostenuti per il rispetto degli obblighi di efficienza energetica imposti *ex lege* sul distributore per la quota non coperta dal contributo tariffario, non rientrano tra i costi riconoscibili nella tariffa di distribuzione, in coerenza con quanto previsto nel precedente periodo regolatorio.
- 19.3 Le seguenti voci di costo sono considerate incompressibili e, pertanto, riconosciute “*on top*” alla componente *fast money*:
- a) *fee* di partecipazione ad attività internazionali di natura obbligatoria, ad esclusione dei relativi costi del personale;
 - b) costi per la realizzazione da parte delle imprese distributrici di attività *one-off* afferenti ai servizi ancillari locali, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 352/2021/R/EEL;
 - c) costi di natura tributaria locale, ossia imposte indirette locali di competenza dell’esercizio, ad esclusione dei costi derivanti da sanzioni o interessi di mora per mancato pagamento delle suddette imposte.

Articolo 20

Recuperi di efficienza conseguiti alla data di cut-off

- 20.1 Ai sensi dell’articolo 31 del TIROSS, viene applicata, per il 2024, una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PRDe, determinate come differenza tra i costi operativi riconosciuti e i costi operativi effettivi ammissibili al riconoscimento tariffario per l’anno 2022, al netto della quota residua delle maggiori efficienze realizzate nel corso dei precedenti periodi regolatori.
- 20.2 La quota di maggiori (o minori) efficienze viene ripartita per impresa, per ciascun anno del 6PRDe (incluso il 2024), con i medesimi coefficienti di attribuzione del

costo operativo riconosciuto utilizzati nel 5PRDe, ai sensi della deliberazione 568/2019/R/EEL.

- 20.3 Le maggiori (o minori) efficienze sono gradualmente traslate agli utenti nel corso del periodo regolatorio, lasciando alle imprese una quota - opportunamente rivalutata sulla base dell'inflazione effettiva, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 35, comma 2 e comma 3, del TIROSS - pari al 37,5% nel secondo anno, al 25% nel terzo anno e al 12,5% nel quarto anno del 6PRDe.

Articolo 21

Baseline dei costi operativi per l'anno 2024

- 21.1 La *baseline* di costo operativo, di cui all'articolo 35 del TIROSS, per il primo periodo di applicazione dei criteri del TIROSS, è definita su base unitaria (euro per punto di prelievo) per ciascuna impresa.
- 21.2 La *baseline* dei costi operativi di cui all'articolo 35 del TIROSS, per l'anno 2024, viene determinata sulla base del costo operativo effettivamente sostenuto nel 2022, ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del TIROSS, come risultante dai CAS redatti ai sensi del TIUC, opportunamente rivalutato ai sensi dell'articolo 35 del TIROSS comma 2 e comma 3, e sulla base del numero di punti di prelievo serviti nell'anno 2022.

Articolo 22

Aggiornamento della baseline dei costi operativi

- 22.1 L'aggiornamento della *baseline* di costi operativi avviene sulla base di un *X-factor* pari a zero, ai sensi del comma 38.3 del TIROSS, salvo l'esercizio da parte delle imprese dell'opzione SAP di cui all'articolo 3 con specifica istanza. In caso di mancato esercizio dell'opzione, l'operatore aderisce all'opzione SBP di cui all'articolo 10 del TIROSS.

Articolo 23

Trattamento delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off

- 23.1 Le partite relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* vengono gestite secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, del TIROSS.
- 23.2 L'aggiornamento annuale del valore delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off*, ai sensi dell'articolo 18 del TIROSS, è gestito in continuità di criteri vigenti nel 5PRDe. In particolare:
- con riferimento al servizio di distribuzione:
 - il capitale investito netto entrato in esercizio relativo a terreni, linee di distribuzione in alta tensione, stazioni di trasformazione AT/MT e elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio

- successivamente al 31 dicembre 2007 viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti, calcolata utilizzando le vite utili vigenti nel 5PRDe, come riportate in Tabella 6 della deliberazione 568/2019/R/EEL;
- il capitale investito *ante* 2008 relativo alle reti di distribuzione in media e bassa tensione e il capitale derivante da acquisizioni di *asset* valorizzato tramite il meccanismo di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 31 del TIT 2020-2023 vengono trattati su base parametrica;
 - con riferimento al servizio di misura:
 - il capitale investito netto entrato in esercizio, non afferente all'installazione di sistemi di *smart metering* 2G, viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti.

Articolo 24

Trattamento delle immobilizzazioni in corso

- 24.1 Ai fini della determinazione delle tariffe dell'anno t , le immobilizzazioni in corso realizzate fino al 31 dicembre dell'anno $t-1$, opportunamente rivalutate all'anno $t-1$ ai sensi dell'articolo 22 del TIROSS, concorrono alla determinazione del capitale investito netto remunerato mediante l'applicazione di un tasso pari al valore previsto nella Tabella 3 del TIWACC per il servizio di distribuzione.
- 24.2 Viene attivato il monitoraggio del tempo di permanenza delle immobilizzazioni in corso, secondo modalità definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.

Articolo 25

Trattamento del capitale circolante e delle poste rettificative

- 25.1 Il capitale circolante netto viene determinato in via parametrica, pari allo 0,1% del valore dell'immobilizzato netto, esclusi i terreni.
- 25.2 Il trattamento di fine rapporto viene determinato in via parametrica, pari al -1% del valore dell'immobilizzato netto (esclusi i terreni) per il servizio di distribuzione e di misura.

Articolo 26

Tasso di capitalizzazione

- 26.1 Il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS è differenziato per l'attività di distribuzione e di misura.
- 26.2 Ai fini della definizione dei tassi di capitalizzazione per gli anni 2024 e 2025, si fa riferimento ai tassi di capitalizzazione effettivi per impresa per gli anni 2021 e 2022, determinati sulla base dei dati dichiarati nell'ambito della raccolta dati "RAB

elettricità” e nei CAS, e al tasso di capitalizzazione stimato per l’anno 2023 e per il biennio 2024-2025.

- 26.3 Il tasso di capitalizzazione è determinato come media pesata delle componenti di cui al comma 26.2, attribuendo i seguenti pesi:
- a) 20% al tasso di capitalizzazione effettivo nel 2021;
 - b) 20% al tasso di capitalizzazione effettivo nel 2022;
 - c) 20% al tasso di capitalizzazione stimato nel 2023;
 - d) 40% al tasso di capitalizzazione stimato relativo al biennio 2024-2025.
- 26.4 Ai fini dell’acquisizione dei dati necessari al calcolo dei tassi di capitalizzazione relativi agli anni 2023, 2024 e 2025, viene avviata una specifica raccolta dati con tempistiche e modalità indicate dalla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità.
- 26.5 Qualora non risultassero disponibili le informazioni necessarie per la definizione del tasso di capitalizzazione per l’anno 2023, si fa riferimento al valore del tasso di capitalizzazione calcolato per l’anno 2022, sulla base dei dati dichiarati da ciascuna impresa.
- 26.6 Qualora non risultassero disponibili le informazioni necessarie per la definizione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2024-2025, si prevede che:
- a) per ogni impresa sia preso a riferimento come valore di partenza il tasso di capitalizzazione individuale effettivo per il 2021;
 - b) si calcoli il tasso di capitalizzazione stimato medio per gli anni 2024-2025 a livello di settore sulla base dei dati disponibili e la variazione 2024-2025 in termini di punti percentuali rispetto al tasso di capitalizzazione medio dell’anno 2021;
 - c) si applichi la variazione in termini di punti percentuale di cui al precedente punto al tasso di capitalizzazione effettivo del 2021 di ciascuna impresa.
- 26.7 L’Autorità approva il tasso di capitalizzazione entro il 15 marzo 2024, e comunque in tempo utile per l’approvazione delle tariffe provvisorie.
- 26.8 Ai fini del meccanismo di *reopener* di cui al comma 6.2, l’aggiornamento dei tassi di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 è effettuato nel corso del 2025, considerando gli anni 2023-2027, sulla base di una specifica raccolta dati con tempistiche e modalità indicate dalla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità.
- 26.9 Ai fini del *reopener* si applica un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e il tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma, pari all’8%; in caso di scostamento in valore assoluto maggiore, il tasso di capitalizzazione è assunto pari al tasso atteso *ex ante* più (o meno) il tetto dell’8%, a seconda che il tasso atteso sia inferiore (o superiore) del tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma. Con specifico riferimento all’attività di misura delle imprese distributrici, il tetto allo scostamento è assunto pari al 5%

Articolo 27

Trattamento delle dismissioni e degli ammortamenti

- 27.1 Le dismissioni relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* sono trattate puntualmente, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, e continuano ad essere considerate ai fini tariffari in coerenza con il *lag* regolatorio previsto per il riconoscimento degli ammortamenti.
- 27.2 Le dismissioni relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off*, di cui all'Articolo 21*bis* del TIROSS vengono trattate puntualmente e portate a diretta riduzione del valore dello *slow money* attribuito ai singoli cespiti.
- 27.3 Qualora il valore della dismissione sia superiore al valore del cespiti cui essa si riferisce, si procede all'azzeramento del valore del cespiti nell'ambito della procedura di calcolo tariffario.
- 27.4 In concomitanza con l'anno 2025 si procede all'allineamento del *lag* temporale con cui vengono recepite le dismissioni di cui all'Articolo 21*bis*, comma 1, del TIROSS con quello degli ammortamenti e della remunerazione del capitale. A questi fini:
- a) per l'anno 2024, trovano riconoscimento gli ammortamenti sui cespiti entrati in esercizio fino all'anno 2022 e vengono considerate le dismissioni effettuate nell'anno 2022, in continuità di criteri del 5PRDe;
 - b) per l'anno 2025, trovano riconoscimento gli ammortamenti relativi sia agli incrementi patrimoniali del 2023, trattati sulla base dei criteri previgenti, sia agli incrementi patrimoniali del 2024, e vengono considerate sia le dismissioni effettuate nel 2023, sia le dismissioni effettuate nel 2024, ma limitatamente ai cespiti in esercizio successivamente alla data di *cut-off*;
 - c) a partire dall'anno 2026, trovano riconoscimento gli ammortamenti relativi alla quota *slow money* relativa all'anno $t-1$, e vengono considerate sia le dismissioni relative all'anno $t-2$, sia le dismissioni relative all'anno $t-1$, ma limitatamente ai cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off*.

Articolo 28

Modalità di gestione degli scostamenti derivanti dal tariff decoupling

- 28.1 Sono previsti meccanismi di acconti di perequazione per i ricavi dei servizi di distribuzione e di misura, sulla base di saldi di perequazione stimati sulla base di tariffe provvisorie di ciascun anno t .
- 28.2 L'adesione ai meccanismi di cui al comma precedente è facoltativa e avviene su base annua. In particolare, si prevede:
- a) di definire acconti pari al 90% dell'ammontare di perequazione quantificato sulla base del ricavo ammesso provvisorio;
 - b) di erogare gli acconti in 3 rate bimestrali a partire dalla fine del mese di giugno dell'anno t .
- 28.3 La perequazione dei costi di trasmissione viene gestita separatamente rispetto alla perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione e misura elettrica.

- 28.4 Per la perequazione dei costi di trasmissione, viene confermato l'attuale meccanismo, con in particolare:
- a) la previsione di acconti pari al 80% del valore dell'ammontare di perequazione quantificato sulla base del ricavo ammesso dell'anno precedente;
 - b) l'erogazione di tali acconti in sei rate bimestrali;
 - c) la previsione di congruagli di perequazione relativi alle tariffe dell'anno t alla fine dell'anno $t+1$, in continuità di criteri con la regolazione del SPRDe.
- 28.5 La partecipazione delle imprese distributrici al meccanismo di acconti di perequazione dei costi di trasmissione è obbligatoria.
- 28.6 I criteri operativi e le tempistiche di gestione degli acconti e dei saldi di perequazione sono individuati attraverso un'apposita determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.

Articolo 29

Semplificazione della struttura tariffaria

- 29.1 Nell'ambito della tariffa di misura, viene eliminata la distinzione relativa alle quote parti a copertura dei costi di installazione e di verifica (*ins* e *rav*), sia per le tariffe di riferimento che per le tariffe obbligatorie.
- 29.2 Nella definizione delle tariffe di riferimento provvisorie e definitive vengono unificati i perimetri di distribuzione e di misura.
- 29.3 Le tariffe di riferimento provvisorie sono espresse in euro a livello di impresa.
- 29.4 Le tariffe di riferimento definitive sono espresse in euro per punto di prelievo servito, senza prevedere una differenziazione per tipologie contrattuali.

Titolo V – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO GAS

Articolo 30

Ambito di applicazione

- 30.1 I criteri ROSS-base si applicano a tutte le imprese che svolgono il servizio di trasporto gas, con decorrenza dall'anno 2024, in modo specifico per l'attività di trasporto gas e di misura svolta dalle imprese di trasporto.
- 30.2 Ai fini della determinazione degli incentivi all'efficienza totale di cui all'articolo 7 del TIROSS, sono considerate congiuntamente le spese totali (di riferimento ed effettiva) dell'attività di misura e dell'attività di trasporto gas. Il recupero di efficienza totale di cui al comma 7.2 del TIROSS è riallocato alla specifica attività in funzione della spesa effettiva totale.

- 30.3 Sono escluse dalla spesa totale (di riferimento ed effettiva), rilevante ai fini del calcolo del recupero di efficienza totale, le componenti di ricavo riconosciute sulla base di specifici meccanismi tariffari, quali le spese per autoconsumi, perdite di rete, gas non contabilizzato, le spese per titoli di *Emission Trading* e quelle per il bilanciamento operativo della rete. Tali spese sono riconosciute “on top” alla componente *fast money*.
- 30.4 Sono esclusi dai meccanismi di regolazione del TIROSS:
- a) gli incentivi *input-based* derivanti dai precedenti periodi regolatori e ancora non esauriti, nonché l’incentivo per il mantenimento in esercizio di reti ammortizzate, di cui all’articolo 6, comma 3, della RTTG 6PRT, e l’incentivo per il funzionamento efficiente di centrali di compressione *dual fuel*, di cui al comma 6.4 della RTTG 6PRT;
 - b) i ricavi netti derivanti dall’offerta di eventuali ulteriori servizi, anche attraverso l’impiego delle infrastrutture di trasporto per finalità ulteriori, ai sensi dell’articolo 23 della RTTG 6PRT.

Articolo 31

Baseline dei costi operativi per l’anno 2024

- 31.1 La *baseline* dei costi operativi per l’anno 2024 è assunta pari al costo operativo determinato ai sensi dell’articolo 8 della RTTG 6PRT.
- 31.2 In sede di definizione della *baseline* dei costi operativi *ex post* ai sensi del comma 35.3 del TIROSS, i tassi di inflazione considerati per l’aggiornamento dei costi operativi dal 2021 al 2024 sono rideterminati sulla base dell’inflazione effettiva per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Articolo 32

Recuperi di efficienza conseguiti alla data di cut-off

- 32.1 Le maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PRT sono determinate ai sensi del comma 8.5 della RTTG 6PRT, in coerenza con le previsioni dell’articolo 31 del TIROSS, e gradualmente restituite agli utenti ai sensi del comma 8.9 della RTTG 6PRT, come modificato ai sensi del successivo Articolo 33**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, per tener conto dell’inflazione effettiva.

Articolo 33

Aggiornamento della baseline dei costi operativi e relative modifiche della RTTG 6PRT

- 33.1 L’aggiornamento della *baseline* di costi operativi avviene sulla base di un *X-factor* pari a zero, ai sensi del comma 38.3 del TIROSS, salvo l’esercizio da parte dell’impresa di trasporto dell’opzione SAP di cui all’Articolo 3, con specifica

- istanza. L'impresa che non presenta istanza aderisce all'opzione SBP di cui all'articolo 10 del TIROSS.
- 33.2 In sede di istanza per l'attivazione dello *Z-factor* di cui all'Articolo 4, l'impresa non può proporre, per ciascun investimento oggetto di istanza, un costo operativo incrementale superiore a quello previsto nei Piani decennali di sviluppo della rete di trasmissione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 93/11.
- 33.3 All'articolo 8, comma 7, della RTTG 6PRT, il termine " RPI_{t-1} " è sostituito dal termine " RPI_t ", e la definizione del termine " RPI_{t-1} " è sostituita dalla seguente definizione:
" RPI_t è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dell'anno t di cui all'articolo 36 del TIROSS; *ex ante*, si considerano le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 35.2 del TIROSS."
- 33.4 All'articolo 8, comma 8, della RTTG 6PRT, dopo le parole "*Y* per la copertura dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo" sono aggiunte le parole "*Y*, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 39 del TIROSS".
- 33.5 All'articolo 8, comma 9, lettera a), della RTTG 6PRT, le parole "per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria" sono sostituite dalle parole "dell'anno t , di cui al precedente comma 8.7".

Articolo 34

Trattamento delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off

- 34.1 Il valore delle immobilizzazioni riconosciute ai fini tariffari relative a cespiti in esercizio fino alla data di *cut-off* (2023) è determinato e aggiornato applicando i criteri di regolazione *pro tempore* vigenti, ai sensi degli articoli 17 e 18 del TIROSS, e viene trattato su base puntuale, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, considerando eventuali dismissioni e la dinamica degli ammortamenti.

Articolo 35

Modifiche alla RTTG 6PRT in materia di aggiornamento dei costi di capitale e degli ammortamenti

- 35.1 All'articolo 5, comma 4, lettera d), le parole "riportato nella Tabella 2" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 5.5, lettera b)".
- 35.2 All'articolo 5, comma 5, lettera b), della RTTG 6PRT, dopo le parole "applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2" sono aggiunte le seguenti parole: "con base 1 nel 2023 e considerando una variazione dal 2022 al 2023 pari al 4,2%; tale variazione è aggiornata *ex post* secondo quanto previsto dai criteri ROSS e tenendo conto delle disposizioni di raccordo di cui all'Articolo 42 della deliberazione 497/2023/R/COM".

- 35.3 All'articolo 5, comma 6, lettera a), della RTTG 6PRT, le parole "riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria" sono sostituite dalle parole "secondo quanto previsto dai criteri ROSS".
- 35.4 All'articolo 7, comma 3, lettera a), della RTTG 6PRT, le parole "riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria" sono sostituite dalle parole "secondo quanto previsto dai criteri ROSS".
- 35.5 All'articolo 7, comma 3, lettera b), dopo le parole "gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria" sono aggiunte le seguenti parole: " , nonché gli investimenti che si prevede entrino in esercizio nell'anno di presentazione della proposta tariffaria sulla base dei dati di preconsuntivo, in coerenza con il *lag* regolatorio di un anno nel riconoscimento degli ammortamenti previsto dai criteri ROSS".

Articolo 36

Modifiche alla RTTG 6PRT in materia di trattamento delle immobilizzazioni in corso

- 36.1 L'articolo 5, comma 9, è sostituito come segue:
- "5.9 Ai fini della determinazione dei livelli tariffari dell'anno t , le immobilizzazioni in corso realizzate fino al 31 dicembre dell'anno $t-1$, opportunamente rivalutate all'anno $t-1$ ai sensi dell'articolo 22 del TIROSS, concorrono alla determinazione del capitale investito netto remunerato per il servizio di trasporto, di norma per un periodo massimo di quattro anni, mediante l'applicazione di un tasso pari al valore del *WACC* determinato assumendo un rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio pari a 4. Dopo il quarto anno, tale remunerazione è riconosciuta per ulteriori due anni qualora un intervento (come definito all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS), non oggetto di valutazione critica da parte dell'Autorità, abbia spese di investimento complessivamente superiori a 1 miliardo di euro e tempo di costruzione stimato *ex ante* superiore a quattro anni, sulla base di evidenze desumibili dal Piano."
- 36.2 All'articolo 5, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
- "5.9bis Con riferimento agli anni di mancata remunerazione delle immobilizzazioni in corso nei livelli tariffari, al momento dell'entrata in esercizio è consentito maggiorare il valore immobilizzato riconosciuto tariffariamente di un importo pari agli oneri finanziari effettivamente capitalizzati relativi ai suddetti investimenti, nei limiti del tasso di remunerazione riconosciuto per le immobilizzazioni in corso."
- 36.3 All'articolo 39, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
- "f) l'evoluzione delle immobilizzazioni in corso negli ultimi 6 anni e stimata per i successivi 4 anni, monitorando il tempo di permanenza come immobilizzazioni in corso."

Articolo 37

Tasso di capitalizzazione

- 37.1 Il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS per il servizio di trasporto gas è differenziato per attività (trasporto e misura).
- 37.2 Ai fini della definizione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2024 e 2025, si fa riferimento alla media dei tassi di capitalizzazione effettivi per gli anni 2021-2022 e stimati per gli anni 2023-2025, determinati come rapporto tra la spesa di capitale sostenuta nell'anno, inclusiva delle immobilizzazioni in corso, e la spesa totale sostenuta nel medesimo anno (pari alla somma della spesa di capitale e dei costi operativi effettivi riconoscibili ai fini tariffari), sulla base dei dati dichiarati da ciascuna impresa di trasporto.
- 37.3 Le imprese di trasporto, attenendosi ai criteri di cui al precedente comma, sottopongono all'approvazione dell'Autorità la proposta di tasso di capitalizzazione per gli anni 2024 e 2025 mediante istanza, secondo le modalità definite al comma 43.1 e le tempistiche di cui al comma 43.2.
- 37.4 Ai fini del meccanismo di *reopener* di cui al comma 6.2, l'aggiornamento dei tassi di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 è effettuato nel corso del 2025, come media dei tassi (effettivi e stimati) relativi agli anni 2023-2027.
- 37.5 Ai fini del *reopener* si applica un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e il tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma, pari al 5%; in caso di scostamento in valore assoluto maggiore, il tasso di capitalizzazione è assunto pari al tasso atteso *ex ante* più (o meno) il tetto del 5%, a seconda che il tasso atteso sia inferiore (o superiore) del tasso di capitalizzazione aggiornato ai sensi del precedente comma.

Articolo 38

Trattamento delle dismissioni e degli ammortamenti e relative modifiche della RTTG 6PRT

- 38.1 In concomitanza con l'anno 2025 si procede all'allineamento del *lag* temporale con cui vengono recepite le dismissioni di cui all'Articolo 21*bis*, comma 1, del TIROSS con quello degli ammortamenti e della remunerazione del capitale. A questi fini:
- a) i ricavi ammessi del servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della RTTG 6PRT, relativi all'anno 2024, sono determinati *ex post* considerando le sole dismissioni effettuate nel fino all'anno 2022;
 - b) per l'anno 2025, trovano riconoscimento gli ammortamenti relativi sia agli incrementi patrimoniali del 2023, trattati sulla base dei criteri previgenti, sia agli incrementi patrimoniali del 2024; vengono considerate sia le dismissioni del 2023 sia le dismissioni del 2024, ma limitatamente ai cespiti in esercizio nel medesimo anno 2024;

- c) dal 2026, trovano riconoscimento gli ammortamenti relativi alla quota *slow money* relativa all'anno $t-1$ e vengono considerate sia le dismissioni relative all'anno $t-2$, sia le dismissioni relative all'anno $t-1$, ma limitatamente ai cespiti entrati con *lag* regolatorio di un anno nel riconoscimento degli ammortamenti.
- 38.2 Le dismissioni relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* vengono trattate puntualmente e portate a diretta riduzione del valore dello *slow money* attribuito ai singoli cespiti, fino a concorrenza del valore del relativo cespite, senza ammettere valori dei cespiti negativi.
- 38.3 Le dismissioni relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* sono trattate puntualmente, per cespiti e per anno di entrata in esercizio, e sono considerate ai fini tariffari in coerenza con il *lag* regolatorio previsto per il riconoscimento degli ammortamenti.
- 38.4 All'articolo 5, comma 6, lettera g), della RTTG 6PRT, dopo le parole “dismissioni effettuate a qualsiasi titolo” sono inserite le seguenti parole: “secondo quanto previsto dai criteri ROSS,”.
- 38.5 All'articolo 7, comma 3, lettera e), della RTTG 6PRT, dopo le parole “dismissioni effettuate a qualsiasi titolo” sono inserite le seguenti parole: “secondo quanto previsto dai criteri ROSS,”.

Articolo 39

Modalità di gestione degli scostamenti derivanti dal tariff decoupling e relative modifiche della RTTG 6PRT

- 39.1 A decorrere dall'anno 2025, le imprese di trasporto presentano, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le spese effettive dell'anno $t-1$ e la proposta relativa al ricavo ammesso del medesimo anno $t-1$, nonché lo scostamento tra i ricavi di riferimento per le tariffe e i ricavi ammessi di cui all'articolo 3 della RTTG 6PRT, secondo modalità definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.
- 39.2 Sono disposte le seguenti modifiche della RTTG 6PRT:
 - a) alla fine dell'articolo 19, comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché delle esigenze di finanziamento delle eccedenze derivanti dalla gestione degli scostamenti di cui al comma 36bis.1 e degli acconti di cui al comma 36bis.3.”
 - b) dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 36bis

Conguaglio tra i ricavi rilevanti ai fini tariffari e i ricavi ammessi

- 36bis.1 Con riferimento a ciascun anno del periodo di regolazione (anno t), le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità, entro il 15 ottobre di ciascun anno successivo (anno $t+1$), le spese effettive dell'anno t , la proposta relativa ai ricavi ammessi di cui al comma 3.1, lettera b) relativi al medesimo anno t , e l'ammontare dello scostamento tra tali ricavi ammessi e i ricavi di riferimento per le tariffe (c.d. conguaglio *tariff decoupling*), al netto delle partite escluse dall'applicazione dei

criteri ROSS, tenuto conto delle eventuali partite di acconto erogate ai sensi del successivo comma 36bis.3.

36bis.2L'Autorità approva le proposte di cui al comma precedente entro 60 giorni dal loro ricevimento, comunicando alla Cassa l'ammontare del conguaglio *tariff decoupling*. Le imprese di trasporto e la Cassa provvedono a regolare le spettanze relative a tale partita di conguaglio, a valere sul "Conto oneri trasporto", entro 30 giorni dall'approvazione delle proposte.

36bis.3In ciascun anno del periodo di regolazione (anno t), in sede di presentazione delle proposte tariffarie per l'anno successivo (anno $t+1$), le imprese di trasporto determinano una partita di acconto dei ricavi ammessi per l'anno in corso (anno t), pari allo scostamento tra i ricavi di riferimento per le tariffe per l'anno in corso come approvati, e i medesimi ricavi ricalcolati per tenere conto dell'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione per il medesimo anno. L'Autorità approva l'acconto in sede di determinazione delle tariffe di trasporto per l'anno $t+1$. Le imprese di trasporto e la Cassa provvedono a regolare le spettanze relative a tale partita di acconto, a valere sul "Conto oneri trasporto", in misura pari al 50% entro il 31 luglio, e per la quota rimanente entro il 31 dicembre del medesimo anno t ."

Articolo 40

Modifiche generali alla RTTG 6PRT

40.1 All'articolo 1, comma 1:

- a) modificare la lettera j) come segue: "**criteri ROSS** sono i criteri e i principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, di cui all'Allegato A della deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM, come successivamente modificato e integrato (TIROSS), inclusivi dei criteri applicativi approvati con deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM;
- b) alla lettera p), aggiungere alla fine della frase "come successivamente modificato e integrato";
- c) alla lettera ee), aggiungere alla fine della frase "come successivamente modificato e integrato".

40.2 All'articolo 5, comma 3, è corretto un errore materiale, sostituendo le parole "pari a 0,3 Smc/g per metro di rete realizzata" con le parole "pari a 0,3 Smc/g per metro di rete realizzata".

40.3 All'articolo 42, comma 1, lettera d):

- a) le parole "dei fornitori transitori" sono sostituite con "di *default*";
- b) alla fine della frase sono aggiunte le parole "e s.m.i."

Titolo VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41

Determinazioni tariffarie per l'anno 2024

- 41.1 Le tariffe per l'uso delle infrastrutture per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura elettrica relative all'anno 2024, per quanto non esplicitamente definito nel presente provvedimento, sono definite in sostanziale continuità di criteri rispetto al periodo regolatorio precedente, con successivo provvedimento dell'Autorità, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 42

Disposizioni di raccordo ai fini dell'aggiornamento dell'Indice di rivalutazione del capitale per l'anno 2024

- 42.1 Ai fini dell'implementazione dell'articolo 32 del TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione e distribuzione e misura elettrica, per esprimere il capitale investito riconosciuto con i valori effettivi dell'Indice di rivalutazione del capitale dell'anno 2023, rilevante per il primo anno di applicazione dei criteri ROSS, ossia per il 2024, si considera sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi dell'anno 2023 (fino al 31 dicembre) rispetto all'anno 2022, in coerenza con i principi di cui all'articolo 16 del TIROSS, sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativa ai trimestri dell'anno 2022 non considerati per l'ultimo aggiornamento tariffario precedente all'applicazione dei criteri ROSS.
- 42.2 Con riferimento al servizio di trasporto, la variazione di ricavo derivante dalla disposizione di raccordo di cui al precedente comma deve essere considerata nell'ambito del meccanismo di acconto dell'anno 2024 di cui al comma 36bis.3 della RTTG 6PRT.

Articolo 43

Altre disposizioni

- 43.1 Le imprese soggette alla regolazione ROSS-base di cui al presente provvedimento sottopongono all'approvazione dell'Autorità un'istanza relativa ai seguenti parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS per l'anno 2024, secondo le relative indicazioni illustrate nel presente provvedimento e fornendo tutti gli elementi informativi utili, sulla base di dati storici e di valutazioni prospettiche:
- a) con riferimento ai menu regolatori, l'eventuale adesione all'opzione SAP, di cui all'articolo 9 del TIROSS;
 - b) l'eventuale attivazione dello *Z-factor*, di cui all'articolo 40 del TIROSS;
 - c) per i servizi di trasporto gas e trasmissione elettrica, la proposta del tasso di capitalizzazione, coerente rispettivamente con i criteri di cui all'Articolo 37 e all'Articolo 14 del presente provvedimento.
- 43.2 Le istanze di cui al comma precedente:
- a) per il servizio di trasmissione elettrica:

- i) sono presentate entro il 30 novembre 2023, secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
 - ii) sono valutate dall'Autorità preliminarmente in sede di approvazione della tariffa di trasmissione 2024 e, qualora siano necessari ulteriori approfondimenti, entro il 31 marzo 2024;
 - b) per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica:
 - i) possono essere presentate entro il 31 dicembre 2023, secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
 - ii) sono valutate dall'Autorità entro il 31 marzo 2024 e, in ogni caso, in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie;
 - c) per il servizio di trasporto gas:
 - i) sono presentate entro il 31 dicembre 2023, secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
 - ii) sono valutate dall'Autorità in sede di procedimento di approvazione delle tariffe di trasporto per l'anno 2025.
- 43.3 Con riferimento al servizio di trasporto gas, l'istanza di cui al comma 43.1 contiene anche l'istanza di riconoscimento dei costi incrementali 2022 rispetto al 2021, considerato come *baseline* di costo operativo, di cui all'articolo 8, comma 3, della RTTG 6PRT.
- 43.4 È pubblicato, in uno specifico documento allegato alla presente deliberazione, un *addendum* metodologico ai fini dell'aggiustamento del deflatore per tenere conto degli effetti inflattivi negli ultimi tre trimestri del 2022 (*Allegato B*).
- 43.5 La presente deliberazione e la versione aggiornata del TIROSS e della RTTG 6PRT sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini